



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

ORDINANZA

Numero 93 del 27-05-2021

OGGETTO: CENTRALE EX NUCLEARE ALTO LAZIONE DI MONTALTO DI CASTRO - ORDINE DI RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI E DEMOLIZIONE EX ART. 31 D.P.R. 380/2001 ED ART. 15 L.R. 15/2008 E S.M.I.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che

nel territorio di Montalto di Castro insiste il relitto, denominato "Centrale ex nucleare Alto Lazio", per una superficie di circa 57.480 mq e di estensione territoriale complessiva pari a 139.000 mq; con altezza di prospetto di circa 50 metri e consistenza volumetrica visiva pari a circa mc 970.000 e stimati interrati mc. 557.000 (relazione dell'Arch. Talenti Alessandro prot. 3293 del 05/02/2021);

l'area su cui insiste il predetto relitto ricade nel P.R.G. vigente del Comune di Montalto di Castro, approvato con D.G.R. n° 118 del 27/02/2018 come ZONA "F" SOTTOZONA "F3" – IMPIANTI TECNOLOGICI;

sull'area in questione, il Ministero Beni Architettonici ed Ambientali (ora MIBACT), con D.M. del 19 gennaio 1977, pubblicato sulla G.U. 182 del 06/07/1977, ha apposto un vincolo paesaggistico in base alla ex L. 1497/1939;

l'area è altresì inserita nel P.T.P. della Regione Lazio, ora sostituito dal P.T.P.R. approvato con deliberazione del C.R. n. 05 del 02 agosto 2019 – pubblicato sul BURL n. 13 del 13 febbraio 2020 – che ha istituito un piano unico paesaggistico su tutto il territorio regionale; in virtù della Sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 17/11/2020 è stata annullata la Deliberazione del Consiglio Regionale di approvazione del P.T.P.R. regionale; nuovamente approvato con D.C.R.L. n. 87 del 19/04/2021.

l'area infine non è gravata da usi civici, mentre risulta, dalla tav. B del P.T.P.R., "*Beni Paesaggistici*" che la zona è sottoposta ai seguenti vincoli: *Aree con valore estetico tradizionale*, "*Bellezze Panoramiche*"; parte "*Ambiti di interesse archeologico già individuati*" e "*Corsi delle acque pubbliche*";

l'area risulta, dalla tav. A del P.T.P.R., "*Sistemi ed Ambiti del Paesaggio*" come: parte "*Paesaggio Naturale*"; parte come "*Paesaggio agrario di rilevante valore*"; parte come "*Paesaggio agrario di continuità*" e parte come "*Paesaggio degli insediamenti urbani*";

con legge 28 agosto 1975 n. 393, il Parlamento ha delineato l'*iter* autorizzativo per la costruzione delle Centrali Nucleari, tra le quali è stata espressamente indicata anche la Centrale di Montalto di Castro;

con deliberazione della G.R. n. 4431 del 22 settembre 1976 è stata approvata la localizzazione dell'area destinata ad ospitare la centrale nucleare di Montalto di Castro "*in variante al PRG e sostitutiva della licenza edilizia*";

all'esito di un lungo *iter* procedimentale – con D.M. 19 febbraio 1979 – il Ministero dell'Industria, Artigianato e Commercio (ora MISE) ha autorizzato la costruzione degli impianti nucleari (ai sensi della L. 393/1975) tra i quali è compresa anche la centrale in esame, i cui lavori sono iniziati in data 1° luglio 1982;

dopo cinque anni dall'inizio dei lavori, a seguito dell'allarme sociale sugli effetti delle fughe radioattive seguite al disastro del 26 aprile 1986 presso la centrale nucleare V.I. Lenin e del referendum (dell'8 e 9 novembre 1987) per l'abrogazione delle norme per le costruzioni di nuove centrali nucleari, il Governo ha adottato il D.L. 06 agosto 1988 n. 324, con il quale è stata disposta l'interruzione dei lavori di costruzione delle centrali nucleari, disposta in via definitiva con D.L. 06 ottobre 1988 n. 427 e con D.L. 10 dicembre 1988 n. 522 (convertito nella L. n. 42/1989), nonché autorizzata la riconversione (in parte) della centrale nucleare in centrale termoelettrica;

a causa della disposta interruzione, **i lavori di costruzione della centrale non sono stati mai ultimati e la centrale nucleare non è mai entrata in esercizio.** Parte della centrale, in particolare la parte denominata "A. Volta" è stato oggetto di riconversione e parte, denominata "Ex centrale nucleare" è stata abbandonata e se stessa ;

premesse altresì che

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 335 del 14 novembre 2017, al fine di porre in essere interventi mirati alla conservazione ed al ripristino del patrimonio ambientale e paesaggistico nel territorio di competenza, il Comune di Montalto di Castro ha commissionato un approfondito studio di fattibilità tecnico-giuridica inerente i grandi complessi edificati di natura industriale di notevole impatto ambientale nel territorio comunale, dove al punto e) la ex centrali elettronucleari dell'Alto Lazio;

con delibera del Consiglio Comunale n. 02 del 05 aprile 2018, l'Amministrazione preso atto:

i.) degli esiti dello studio di fattibilità tecnico-giuridica volto ad analizzare lo stato di fatto, sul territorio comunale, dei grandi complessi edificati di natura industriale, aventi notevole o straordinario impatto ambientale, delle proprie componenti architettoniche e della loro eventuale compatibilità con il vigente ordinamento giuridico, con particolare riguardo al rispetto della normativa paesaggistica ed urbanistico - edilizia, individuati in sei punti, nonché alla relativa legittimità amministrativa;

ii.) in particolare, delle criticità rilevate e relative ai grandi complessi edificati di natura industriale che insistono sul territorio del Comune di Montalto di Castro e dell'indicazione delle possibili azioni da compiere, necessarie per la tutela e per il recupero di situazioni che compromettono lo sviluppo ecosostenibile del paesaggio e del territorio;

iii.) infine, che tra le varie criticità rilevate tra i grandi complessi edificati di natura industriale che insistono sul territorio del Comune di Montalto di Castro il relitto della centrale ex - nucleare Alto Lazio, non soggetta a riconversione presenta il valore di criticità paesaggistica massimo, per il quale si rende necessario un intervento immediato di recupero urbanistico - territoriale dell'area interessata dal relitto urbanistico della ex centrale nucleare , mediante attuazione di misure correttive, anche straordinarie e singole, anche in ordine alla nuova normativa ambientale introdotta dal codice dei Beni Ambientali;

HA DELIBERATO:

a) di assumere le necessarie iniziative per il recupero urbanistico-territoriale dell'area sulla quale insiste il relitto della centrale ex nucleare Alto Lazio, anche mediante interventi di demolizione del relitto in questione, atteso che lo stesso risulta, allo stato, privo di ogni utilità industriale e civile oltre che, ad una prima analisi, non suscettibile di interventi di recupero urbanistico e/o di riqualificazione;

b) di effettuare dei sopralluoghi *in loco* sulle aree della suddetta ex centrale nucleare volti ad accertare le criticità evidenziate nel su richiamato studio di fattibilità tecnico - giuridica, con particolare riferimento a quelle opere non oggetto di riconversione;

c) di avviare, dando mandato al responsabile del servizio competente, in caso di esito positivo del sopralluogo, il procedimento di decadenza del titolo, anche mediante indizione di una specifica conferenza di servizi, con il coinvolgimento di tutti gli Enti che a diverso titolo (*ab origine* e fino ad oggi) hanno preso parte alla realizzazione del progetto dell'opera (Regione Lazio, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ministero Ambiente, ecc.), e l'ENEL Produzione S.p.A., in qualità soggetto proprietario delle opere non ultimate, è stato messo a conoscenza, con conseguente verifica della sussistenza dei presupposti per il mantenimento delle opere relative alla ex centrale nucleare non oggetto di riconversione;

VISTI

il verbale del 12 aprile 2018 dell'ASL di Viterbo, relativo ai sopralluoghi effettuati presso le aree oggetto di verifica da parte del Comune di Montalto di Castro, che ha confermato tutte le criticità rilevate nel citato studio di fattibilità tecnico-giuridica, con specifico riferimento allo stato di totale abbandono dell'area relativa alle ex centrale nucleare;

la determinazione n. 1371 del 25/06/2018 del Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia privata - Attività

produttive Demanio - Decoro urbano- di questo Comune, di avvio della conferenza di servizi istruttoria, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14 ter legge n. 241/1990, ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti per il mantenimento delle opere non oggetto di riconversione e per la decadenza del titolo;

l'avviso di indizione – prot. comunale n. 16786 del 27/06/2018 (e successiva nota prot. n. 16857 inviata, in pari data, alla Regione Lazio Direzione Regionale LL.PP. Stazione Unica Appalti Risorse Idriche e Difesa del Suolo per errata indicazione PEC) – della conferenza di servizi istruttoria, con invito a parteciparvi rivolto alle Amministrazioni statali (e non), con il coinvolgimento anche di ENEL quale soggetto proprietario delle opere;

i pareri acquisiti in sede di conferenza di servizi e, in particolare:

i.) la nota della ASL Viterbo – prot. comunale n. 17475 del 04/07/2018 – nella quale è dichiarato che il servizio “è favorevole a quanto prospettato nelle conclusioni dello studio di fattibilità tecnico giuridico” scrivendo:

“visto lo studio di fattibilità tecnico giuridica datata 27/02/2018 a firma del geom. Andrea Talenti e avv. Angelo Annibaldi ed il sopralluogo effettuato il 12/04/2018 da codesto comune presso complesso industriale ex centrale nucleare

Tenendo conto che si tratta di un'area in parte priva di recinzioni con una serie di edifici incolpati in evidente stato di abbandono, il cui interno è interessato da muffe, vegetazione ed alcuni materiali abbandonati (legname e plastica), tale incuria degli edifici e dell'area oltre a poter creare problemi di sicurezza pubblica possono favorire il proliferare di insetti, roditori e altri animali con conseguente rischio della salute pubblica, lo scrivente Servizio è favorevole in linea generale a quanto prospettato nella “Conclusioni” dello studio di fattibilità tecnico giuridico.”;

ii.) la nota Regione Lazio, Ufficio rappresentante unico e ricostruzione, conferenze di servizi - prot. comunale n. 17507 del 04/07/2018 - con la quale sono state invitate le singole strutture regionali a partecipare alla riunione indetta o a trasmettere specifici pareri;

iii.) la nota della Regione Lazio, Area legislativa e conferenze di servizi – prot. comunale n. 17762 del 06/07/2018 – con la quale il dirigente dell'Area ha comunicato “di non avere competenza ad esprimere parere nell'ambito del procedimento promosso”;

iv.) la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – prot. n. 17762 del 06/07/2018 – con la quale l'ufficio Sistemi di Valutazione Ambientale ha comunicato “di non avere competenze in ordine al procedimento di che trattasi”;

v.) le dichiarazioni rese a verbale in sede di conferenza da ciascun rappresentante delle Amministrazioni statali e non statali, come da verbale di conferenza del 9 luglio 2018;

vi.) la nota della Regione Lazio, Area Valutazione di incidenza e risorse forestali – prot. comunale n. 17957 del 09/07/2018 – non richiamata nel verbale di conferenza del 9 luglio 2018, perché pervenuta successivamente alla seduta, nella quale la Regione, a modifica ed integrazione di quanto dichiarato nella precedente nota prot. n. 17762 del 06/07/2018, ha comunicato che *“in assenza di proposte progettuali specifiche, l'espressione di valutazione di incidenza, per sua natura, debba essere rimandata all'eventuale futura presentazione di singoli progetti nell'ambito del programma di recupero dell'area in questione. (...) si comunica per il momento in via interlocutoria l'esito favorevole dell'istruttoria relativamente all'avvio del procedimento urbanistico di cui all'oggetto”* ;

vii. la nota prot. comunale n. 25683 dell'11 ottobre 2018, con la quale sono stati trasmessi a tutti i soggetti convocati in sede di conferenza di servizi il verbale di prima convocazione della conferenza di servizi ed i pareri delle Amministrazioni statali e non statali che hanno partecipato alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti, rilevando che in fase di conferenza non sono intervenute impugnazioni o contestazioni;

viii. la determinazione n. 130 del 29/10/2020, n. 2150 del Registro Generale del Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia privata - Demanio - Decoro urbano - di questo Comune, di chiusura della conferenza di servizi effettuata in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter legge n. 241/1990, dal titolo *“Centrale ex nucleare Montalto di Castro – procedimento di decadenza del titolo, finalizzato alla verifica della sussistenza dei presupposti per il mantenimento delle opere non oggetto di riconversione.”*

rilevato che

ai fini di una più corretta attività istruttoria, considerata la complessità della vicenda connessa alla decadenza del titolo ed al successivo avvio di interventi di demolizione della ex centrale nucleare, tenuto conto di modalità, termini e forme di convocazione della conferenza di servizi, questa Amministrazione ha ritenuto di dover dar seguito alla richiesta del rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico, del (Dott. Felici) con riferimento alla necessità di sollecitare presso la Presidenza del Consiglio la nomina di un rappresentante unico per le amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 4, l. n. 241/1990;

con istanza del 6 marzo 2019 prot. 5759, indirizzata alla Presidenza del Consiglio e alla Prefettura di Viterbo, questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 4, della l. 241/1990, ha chiesto la nomina del rappresentante unico per le Amministrazioni statali alla conferenza di servizi in oggetto;

in riscontro alla citata istanza di nomina, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, Ufficio per la concertazione amministrativa ed il monitoraggio, con nota prot. 5005 dell'11 marzo 2019, ha declinato la competenza della Presidenza per quanto attiene la nomina del rappresentante unico, ritenendo che le Amministrazioni statali convocate in sede di conferenza di servizi ben possono essere rappresentate dalle proprie articolazioni periferiche;

in riscontro alla medesima istanza, il Prefetto di Viterbo - cui compete la nomina del rappresentante unico per le Amministrazioni periferiche - in considerazione dei rilevanti aspetti paesaggistici ed ambientali che interessano l'oggetto della conferenza, ha invitato il MISE (sede centrale) e la Soprintendenza MIBATC (sede centrale) a designare un proprio funzionario quale rappresentante unico dello Stato, espresso nelle sue articolazioni periferiche;

con nota prot. n. 15286 del 17 gennaio 2019, la Soprintendenza MIBATC (sede centrale), rilevato il coinvolgimento delle amministrazioni statali in sede di conferenza di servizi, considerata altresì la complessità degli interessi coinvolti, di cui sono titolari amministrazioni centrali, ha invitato a riconsiderare l'opportunità che la nomina del rappresentante venisse disposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

con nota prot. 28500 del 12 novembre 2019, il MISE ha ribadito quanto già dichiarato nella prima convocazione della conferenza di servizi, ovvero "di non avere competenza amministrativa da esercitare in termini di decadenza dell'allora titolo autorizzativo a favore di ENEL, in ragione dell'avvenuto superamento di tale titolo verificatosi direttamente ex lege con l'emanazione del D.L. 10 dicembre 1988 n. 522", condividendo quanto espresso dalla Soprintendenza in merito alla necessità di riconsiderare l'opportunità che la nomina del rappresentante unico venga disposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche in ragione della complessità degli interessi coinvolti e della loro rilevanza nazionale;

da ultimo, con nota prot. n. 211 dell'8 gennaio 2020, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ribadito di non essere competente per quanto attiene alla nomina del rappresentante unico;

Preso atto

della dichiarata incompetenza, rispettivamente della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, Ufficio per la concertazione amministrativa ed il monitoraggio e della Prefettura di Viterbo, con riferimento alla nomina del rappresentante unico per le Amministrazioni statali alla conferenza di servizi di cui trattasi;

altresì, della ritenuta incompetenza delle suddette Amministrazioni (statali e non) con riferimento alla dichiarazione di intervenuta decadenza dell'allora titolo autorizzativo a favore di ENEL, verificatosi direttamente *ex lege* con l'emanazione del D.L. 10 dicembre 1988 n. 522, convertito nella L. n. 42/1989;

infine, che all'esito dei lavori della conferenza di servizi – conclusasi con determinazione n. 130 del 29/10/2020 - questa Amministrazione si è determinata a procedere, alla luce degli aspetti tecnici scaturiti dai lavori della conferenza stessa, dei pareri acquisiti dalle diverse Amministrazioni (statali e non) convocate, nonché dell'esito delle risultanze emerse in sede istruttoria, all'assunzione dei successivi pareri e atti di competenza, mediante l'adozione di misure, anche demolitorie, delle opere edilizie relative alla Centrale ex Nucleare Alto Lazio di Montalto di Castro, non oggetto di conversione;

RITENUTO

di poter individuare che gli interessi del Comune di Montalto di Castro, nell'ambito della conferenza di servizi, appaiono prevalenti in relazione alla tutela del territorio supportate anche dalle posizioni assunte dalle Amministrazioni (statali e non) convocate;

in particolare, che ciascuna amministrazione (statale e non) – pur condividendo le esigenze di recupero e riqualificazione ambientale dell'area interessata anche mediante specifici interventi di demolizione – ha declinato la propria competenza sul procedimento di decadenza del titolo autorizzativo a favore di ENEL, anche in ragione della ritenuta intervenuta decadenza *ex lege* del predetto titolo, come evidenziato nel documento in data 12/11/2019 prot. 28500.

VISTO CHE

con provvedimento n. 14 del 12/03/2021 è stata dichiarata la decadenza del titolo autorizzativo D.M. 19 febbraio 1979 con il quale il Ministero dell'Industria, Artigianato e Commercio aveva autorizzato la costruzione, ai sensi della L. n. 393/1975 e del D.P.R. n. 185/1964, della Centrale ex nucleare Alto Lazio di Montalto di Castro, in virtù dell'emanazione del D.L. 10 dicembre 1988 n. 522, convertito nella L. n. 42/1989 con cui sono stati definitivamente interrotti i lavori di costruzione della Centrale Alto Lazio ed è stata disposta la riconversione parziale della centrale nucleare in centrale policombustibile, ora denominata "A. Volta" nonché in virtù del decorso del termine ultimazione

dei lavori;

il predetto provvedimento è stato notificato a Enel il 12/03/2021 prot. n. 7330;

che per effetto della dichiarazione di intervenuta decadenza del titolo autorizzativo, la ex centrale nucleare Alto Lazio, nella parte non utilizzata per la riconversione, integra un manufatto abusivo;

che la decadenza dei titoli edilizi, così come normato nella legislazione vigente, è configurabile come abuso edilizio, D.P.R. 380/01 L.R. 15/08 e s.m.i. elaborato;

RITENUTO

che le opere edilizie avviate (e mai ultimate) relative alla Centrale ex Nucleare dell'Alto Lazio del Comune di Montalto di Castro (e non oggetto di riconversione) non risultano sanabili sotto il profilo edilizio - urbanistico, perché, in conseguenza della interruzione definitiva dei lavori della centrale nucleare, disposta a seguito del noto referendum sul nucleare e con decreto legge n. 324/1988 (reiterato con decreto legge n. 427/1988) e, da ultimo, con decreto legge n. 522/1988, convertito nella legge n. 42/1989, risultano realizzate sulla base di un titolo edilizio dichiarato decaduto, anche per mancata ultimazione delle opere, giusto provvedimento dichiarativo di decadenza del titolo di questa Amministrazione prot. n. 14 del 12/03/2021;

che sussistono esigenze di tutela, sia di natura ambientale sia paesaggistica, oltre che preminenti ragioni di legalità e di interesse pubblico, che richiedono un intervento urbanistico volto a preservare i valori ambientali dell'area considerata su cui insistono le opere edilizie della centrale ex nucleare Alto Lazio;

che, altresì, si configurano evidenti interessi pubblici di recupero ambientale dei luoghi su cui insistono le perdute opere edilizie - come accertati anche dai sopralluoghi di recente effettuati e come anche riportati nei pareri redatti in sede di conferenza di servizi - che non consentono il mantenimento delle opere edilizie non oggetto di riconversione;

che, infine, le opere edilizie della suddetta centrale ex nucleare, non oggetto di riconversione, in considerazione del fatto che sono state realizzate per uno scopo inequivocabile, allo stato, risultano prive di ogni utilità industriale e/o civile e non suscettibili di interventi di recupero e/o riqualificazione urbanistica;

CONSIDERATO

che in base alla normativa paesaggistica vigente, le opere edilizie di cui trattasi non risultano sanabili sotto il profilo ambientale e edilizio - urbanistico, perché realizzati sulla base di un titolo edilizio ritenuto decaduto, *ex lege* per mancata ultimazione delle opere, in quanto l'area è soggetta a vincolo, D.M. 19/01/1977;

in particolare, il complesso immobiliare di cui trattasi è sito su area classificata nel vigente P.R.G. come zona "F" sottozona "F3" - Impianti Tecnologici e inserita nel P.T.P.R. regionale come "*Paesaggio degli insediamenti urbani*" assoggettata ai vincoli di cui al D.lgs. n. 42/2004, Parte terza titolo primo, art. 134 imposti con D.M. 19 gennaio 1999 e ex L. 431/85;

che, pertanto, è fondamentale recuperare l'area su cui insiste il relitto della centrale ex nucleare Alto Lazio del Comune di Montalto di Castro, mediante adozione di provvedimenti di demolizione del relitto, in quanto le esigenze di tutela, sia di natura ambientale sia di natura idrogeologica, richiedono un intervento urbanistico volto a preservare, da un lato, i valori ambientali dell'area considerata e, dall'altro, a scongiurare i pericoli connessi all'elevata pericolosità idrogeologica dell'area considerata;

Accertato che permangono evidenti e conclamate ragioni di fatto e diritto per il ripristino delle legalità e di interesse pubblico che impongono a questo Ente di procedere con la demolizione delle opere abusive;

Visto il D.M. Ministero dell'Industria, Artigianato e Commercio 19 gennaio 1979;

Visto il D.L. 10 dicembre 1988 n. 522;

Vista la L. 10 febbraio 1989 n. 42;

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;

Visto D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

Vista la L.R. 25 ottobre 1976 n. 52;

Vista la L.R. 11 agosto 2008 n. 15;

Visto il Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.);

Visto il Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.);

Visto il TUEL approvato con D.lgs 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i;

Per le motivazioni sopra esposte,

ORDINA

Alla proprietà individuata nella Soc. ENEL Produzione S.p.A., con sede legale in Via Regina Margherita n. 125, C.F. 05617841001 in qualità di proprietaria degli immobili siti nel Comune di Montalto di Castro censiti in catasto al Foglio n. 37, mappale n. 476, consistenti in opere relative alla ex Centrale Nucleare del Comune di Montalto di Castro non soggette a riconversione, come dettagliatamente descritte nella relazione dell'Arch. Talenti Alessandro prot. 32936 del 05/02/2021 che si allega sotto la lettera "A" facendone parte sostanziale della ordinanza, nella persona dell'Amministratore Unico della Società ENEL Produzione S.p.A., a provvedere a sua cura e spese alla riduzione in pristino dei luoghi, mediante la demolizione e gli interventi di ripristino delle opere descritte in premessa, entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento. Laddove i responsabili dell'abuso non provvedano alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi nel termine di 90 (novanta) giorni dall'ingiunzione del presente provvedimento si procederà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 commi 2, 3 e 4 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., all'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune del bene e dell'area di sedime, nonché di ulteriore area accessoria, individuata secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche pertinenti alla zona interessata dall'illecito edilizio come la zonizzazione di PRG vigente, e indicata nel presente atto, in riferimento agli immobili censiti al N.C.T. al Foglio 37 part. 476, secondo le disposizioni di cui all'art. 31, co. 3 del DPR 380/2001 e dell'art. 15, co. 2 della L.R. 15/2008. L'accertamento dell'inottemperanza al presente provvedimento comporterà, altresì, l'applicazione di una sanzione pecuniaria, in base all'art. 31 comma 4 bis del D.P.R. 380/01 e s.m.i., e art. 15 co. 3 della L.R. 15/2008. Qualora le opere suddette fossero sottoposte a sequestro penale, per poter procedere direttamente alla riduzione in pristino nei termini prescritti, il trasgressore medesimo dovrà fare immediata istanza di dissequestro al Tribunale di Civitavecchia, dandone contestualmente comunicazione a questo Comune. Gli Agenti del Corpo di Polizia Locale sono incaricati ad effettuare la necessaria sorveglianza e far osservare il rispetto degli obblighi della presente ordinanza.

AVVERTE

Che in mancanza e decorso inutilmente il termine sopra indicato, senza che sia stata eseguita la demolizione delle opere innanzi descritte, le stesse saranno rimosse o demolite a cura del Comune ed a spese del medesimo responsabile dell'abuso, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.P.R. 380/2001 e il bene demolito.

L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine sopra indicato, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione in possesso da parte di questa Amministrazione.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento, a norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla notifica oppure al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Ogni ulteriore informazione al riguardo potrà essere richiesta al Responsabile del Settore VII, Arch. Andrea Luciani, al quale l'interessato potrà rivolgersi tramite contatto telefonico al n. 0766/870106.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga notificato a:

Soc. ENEL Produzione S.p.A., con sede legale in Via Regina Margherita n. 125, C.F. 05617841001;

Oltre al soggetto suindicato, per quanto di rispettiva competenza, venga inviata copia tramite PEC a:

Procura della Repubblica di Civitavecchia

attiurgenti.procura.civitavecchia.it

Regione Lazio –

Direz. Reg. Terr. ed Urb. vigilanza.contrasto.abusivismo.lazio.legalmail.it

Regione Lazio - Ufficio del Genio Civile di Viterbo

geniocivilelazio.nord.lazio.legalmail.it

Regione Carabinieri Forestale Lazio- Stazione di Tarquinia

cs.tarquinia.corpoforestale.it

Comando di Polizia Locale – Via G. Guglielmi n.4, 01014 Montalto di Castro (VT).

Il presente provvedimento verrà affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Montalto di Castro, 27-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VII

F.TO ANDREA LUCIANI